



Entro quanto tempo può arrivare una multa

Autore : Redazione

Data: 14/06/2019

Tempi di contestazione del verbale con la contravvenzione per violazione del Codice della strada: i termini per la notifica e la nullità della multa.

Se hai il sospetto che un poliziotto ti abbia visto o un autovelox ti abbia fotografato mentre violavi il Codice della strada è molto probabile che, per toglierti il dubbio, ti stia chiedendo **entro quanto tempo può arrivare una multa.**



Non è una domanda inutile; tutt'altro. Esiste infatti un termine, previsto espressamente dalla legge, entro cui l'agente accertatore è tenuto a spedire la contravvenzione. Tale termine è sempre uguale: prescinde cioè da quanto lungo possa essere il precedente procedimento interno volto a individuare l'intestatario del mezzo sulla base della targa, formare il verbale e compilarlo, firmarlo e portarlo all'ufficio notifiche.

Cosa ne è di una contravvenzione tardiva? Sicuramente, è illegittima. Ma tale illegittimità viene sanata se l'automobilista non la contesta immediatamente davanti al giudice o allo stesso ufficio notificatore. Insomma, come esiste per l'amministrazione un termine da rispettare, anche per il cittadino è previsto un identico onere.

Di tanto parleremo qui di seguito. Ti spiegheremo, innanzitutto, **entro quanto tempo può arrivare una multa**. Poi, ti diremo cosa devi fare per controllare se questo tempo è stato rispettato e, nell'eventualità contraria, come contestare la contravvenzione. Ma procediamo con ordine.

A chi deve arrivare la multa?

Se il **conducente** non viene fermato dal poliziotto al momento stesso dell'infrazione, la multa deve essere spedita a casa del proprietario dell'auto. Questo comporta che:

- nel caso di **contestazione immediata** c'è una notifica a mani della multa nei confronti del conducente, notifica che esegue lo stesso agente e che non viene seguita da ulteriore comunicazione a casa;
- nel caso di **contestazione differita**, la multa viene spedita presso la residenza di colui che, in base al Pra, risulta essere l'**intestatario dell'auto**. Quest'ultimo però, nei soli casi in cui alla sanzione pecuniaria si aggiunge anche la **decurtazione dei punti dalla patente**, è tenuto - nei 60 giorni successivi al ricevimento del verbale - a comunicare all'agente il nome, il cognome e i dati della patente dell'effettivo conducente, ossia di colui che ha materialmente commesso l'infrazione. Solo dimostrando un'oggettiva e incolpevole impossibilità a conoscere tale identità si può essere esonerati dall'obbligo della comunicazione; diversamente, scatta una seconda multa per non aver comunicato i dati dell'effettivo trasgressore che può arrivare a circa mille euro.

Nel caso di **multa per divieto di sosta**, la consegna della velina sul tergicristalli dell'auto viene fatta solo a scopo di cortesia, ma essa non costituisce notifica formale (se così fosse, facile sarebbe strapparla e sostenere di non averla mai ricevuta).



Quindi, la polizia è tenuta a inviare il verbale a casa del proprietario del veicolo e sarà solo quest'ultimo atto a integrare la vera e propria notifica.

Chi deve pagare la multa?

Quando il conducente e il **proprietario dell'auto** non sono la stessa persona e il conducente viene identificato (sia a seguito della contestazione immediata che a seguito della segnalazione fatta dal proprietario ai fini della decurtazione dei punti della patente), si verifica quella che la legge chiama «**responsabilità solidale**».

In buona sostanza, il **pagamento della multa** viene chiesto sia al titolare del mezzo, sia al conducente-effettivo trasgressore. In conseguenza di tale responsabilità solidale, ciascuno dei due dovrà pagare la contravvenzione: non due multe (una per ciascuno), ma la stessa.

In altre parole, l'amministrazione non può chiedere il pagamento della stessa multa a entrambi i soggetti, ma può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per ottenere il versamento di quanto le è dovuto; e se uno dei due non paga, l'ente notifica la **cartella di pagamento** e, in caso di mancato pagamento nei 60 giorni successivi, può eseguire il pignoramento.

Entro quanto tempo deve arrivare una multa?

La legge stabilisce che la multa deve essere **notificata al trasgressore entro 90 giorni dall'infrazione**. Non conta, quindi, che il procedimento di accertamento e identificazione del titolare dell'auto abbia richiesto tempi lunghi (come di solito succede quando si tratta di "sviluppare" le foto dell'autovelox, confrontare le targhe con i dati del Pra e individuare il proprietario del mezzo).

Questo termine viene automaticamente rispettato quando la **contestazione della contravvenzione** è immediata, ossia al momento dell'infrazione con lo stop dell'agente al conducente e la consegna del verbale.

In tutti gli altri casi in cui è necessario **spedire il verbale**, è necessario che tra il giorno dell'infrazione e quello in cui - in caso di notifica della multa a mezzo posta raccomandata a.r. - l'agente consegna la busta all'ufficio postale non trascorrono più di 90 giorni. Dunque, l'automobilista non deve tenere conto della data di ricevimento della multa, ma di quella di spedizione. A meno che la notifica non avvenga tramite un messo comunale, cioè non con raccomandata: in questo caso, non devono trascorrere più di 90 giorni tra il giorno dell'infrazione e quello della consegna del verbale a casa.



Un **termine più lungo di 90 giorni** può essere giustificato solo nei casi in cui risulti più difficile reperire i dati del trasgressore, come nel caso di veicolo **immatricolato all'estero** o di veicolo in **leasing**.

Attenzione: quando la multa è stata notificata al trasgressore al momento stesso dell'infrazione, quest'ultimo non riceve un'ulteriore notifica a casa. La riceve, però, il proprietario dell'automobile. Per quest'ultimo, il termine entro cui la multa deve arrivare alla residenza non è più di 90 giorni, ma di 100. Dispone, infatti, l'articolo 201 del Codice della strada che quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato al responsabile in solido (ossia il titolare del veicolo) entro 100 giorni dall'accertamento della violazione.

Cosa fare se arriva una multa fuori termine?

Il fatto che la multa sia stata spedita o consegnata dopo **90 giorni dall'infrazione** la rende sì illegittima, ma non automaticamente: è prima necessario un provvedimento di sgravio dell'autorità. Sgravio che si può chiedere sia tramite il giudice di pace (ossia promuovendo un normale ricorso giudiziario entro 30 giorni dalla notifica della multa), sia con un'istanza scritta in autotutela indirizzata all'ufficio. Quest'ultima soluzione, però, non interrompe i termini per **esperire l'impugnazione** (come detto, 30 giorni). Per cui sarà bene, alla scadenza, se non dovesse intervenire la risposta, procedere subito al deposito degli atti presso la cancelleria del giudice di pace.

In alternativa all'impugnazione giudiziale, è possibile ricorrere al prefetto entro 60 giorni dalla **notifica della multa**. Rispetto al ricorso al giudice, quello al prefetto è gratuito, ma avviene dinanzi a un organo non terzo e imparziale. Se il prefetto non risponde entro 210 giorni, il ricorso si considera accolto; se, invece, rigetta il ricorso, nei 30 giorni successivi si può fare opposizione al giudice di pace.

Altri termini da rispettare per le multe

Tra la data del ricevimento della multa e quello della spedizione della cartella di pagamento non possono decorrere più di 5 anni: dopodiché, il debito si estingue per prescrizione.

Tra la data di **iscrizione a ruolo della multa** e quello della notifica della cartella non devono decorrere più di due anni: dopodiché, il debito si estingue per decadenza.

Tra la data di notifica della cartella di pagamento e il successivo atto di fermo auto o di pignoramento non possono decorrere più di 5 anni: anche in questo caso, infatti, il



debito si prescrive allo scadere del quinquennio.